



**Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Servizio Gabinetto del Sindaco**

ORDINANZA SINDACALE N. 3 del 12/01/2022

Oggetto: Gestione emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19. Ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica.

IL SINDACO

Vista :

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021, al 30 aprile 2021, al 31 dicembre 2021 e, da ultimo, al 31 marzo 2022;
- il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;
- la Circolare dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, del 10 novembre 2020, secondo cui le scuole devono attivare tempestivamente gli interventi di didattica digitale integrata quando sia necessario sospendere le attività scolastiche in presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti, sia a valere per il singolo alunno in quarantena sia per l'intera classe posta in isolamento;
- il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 ed il successivo decreto legge del 14 gennaio 2021, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;
- il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;
- il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 relativo a "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante

«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da CO M-19»", pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2021;

- il decreto legge dell'1 aprile 2021 n. 44;

- il decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52 in merito alla adozione di misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica in aggiunta ed a parziale modificazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;

- il decreto legge del 18 maggio 2021 n. 65;

- le ordinanze del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 e del 18 giugno 2021;

- il decreto legge del 23 luglio 2021 n. 105;

- l'ordinanza del Ministro della Salute del 27 agosto 2021;

- la nota prot. n. 39721 del 22 settembre 2021 del Dipartimento regionale ASOE con riferimento ai criteri per la proposta di interventi di mitigazione e contenimento della pandemia SARS COV 2 a livello territoriale, ad integrazione delle direttive precedenti di pari oggetto;

- il decreto legge del 26 novembre 2021, n. 172;

- l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana del 22 dicembre 2021, n. 104;

- l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana del 29 dicembre 2021 n. 107 con la quale, in aggiunta alle vigenti misure contenitive del contagio, nel territorio comunale di Ribera dal 31 dicembre 2021 al 12 gennaio 2022 compreso, si applicano le disposizioni per la c.d. zona arancione prevista dalla vigente normativa nazionale, come modificate ed integrate dall'articolo 1 dell'Ordinanza n. 87 del 31 agosto 2021;

- la relazione del Dipartimento regionale ASOE prot. n. 1634 del 12/1/2022 per il Comune di Ribera, redatta previa interlocuzione con il Sindaco del Comune;

- l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana del 12/2/2022 n. 2 con la quale è stata prorogata l'efficacia dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana del 29/12/2021 n. 107 nel territorio comunale di Ribera fino al 19/1/2022 compreso e, pertanto, fino a tale data si applicano nel territorio comunale le disposizioni per la c.d. zona arancione prevista dalla vigente normativa nazionale, come modificate ed integrate dall'articolo 1 dell'Ordinanza n. 87 del 31 agosto 2021;

Considerato che, nonostante i limiti imposti dalla classificazione del Comune di Ribera come zona arancione con l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana del 29/12/2021 n. 107 continua la veloce e quotidiana diffusione del Covid che ha portato il numero dei casi positivi accertati ad oggi a 535, di cui oltre il 40% under 30, numeri particolarmente elevati che non si sono registrati nelle precedenti ondate;

Preso atto che la situazione è aggravata dal fatto che al Covid Hospital provinciale del “Fratelli Parlapiano” vanno ad esaurirsi i posti letto covid sia in terapia intensiva che in quella sub intensiva sia nel reparto covid generici;

Atteso che l’elevato numero di positivi tra soggetti in età scolare, unito al fatto che la variante “Omicron”, risultando poco sintomatica, può favorire il rientro all’interno delle classi di soggetti potenzialmente positivi, impongono di scongiurare un ulteriore ed incontrollabile diffusione dei contagi ;

Considerato, pertanto, che l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, in particolare della nuova variante Omicron, l’incremento del numero di contagiati nel territorio comunale, indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica ed evitare l’ulteriore diffusione del virus tra la popolazione;

Ravvisata a tal fine l’urgenza di adottare provvedimenti ad integrazione delle disposizioni sopra citate ed in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite;

Ritenuto di dover derogare, come consentito, alle prescrizioni normative nazionali in considerazione che la situazione di contesto si scontra con la realtà della diffusività esponenziale dei contagi, con ospedali sotto pressione, con l’impossibilità del tracciamento e con gli inevitabili ritardi nelle verifiche dei tamponi a cura del sistema Asp – Uscas a causa dell’aumento esponenziale dei contagi;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*” e, in particolare, l’art.32 che dispone “*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*”, nonché “*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*”;

Vista la Circolare dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale di prot. 0052 del 5/1/2022 nella quale si evidenzia che la ripresa delle attività didattiche resta in atto subordinata alle previsioni del D.L. 6/8/2021, convertito con modificazioni dalla legge del 24/9/2021 n. 133 e che la sospensione totale o parziale delle attività didattiche potrà essere disposta solo in presenza di classificazione del rischio in “zona arancione” o in “zona rossa”;

Vista la Circolare dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e dell’Assessorato alla Salute prot. n. 110/GAB del 12/1/2022 ad oggetto : *Emergenza COVID.19- Riapertura post-natalizia dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche ai sensi e per gli effetti del D.L. 7.01.2022, n.1 e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.1/7.01.2022*” che fornisce le seguenti ed ulteriori indicazioni operative : “ 2) In presenza di focolai di straordinaria criticità epidemiologica, purchè in vigenza di preventiva classificazione delle aree interessate in "zona arancione" o "zona rossa", il Sindaco, giusta richiamata Ordinanza dell’On. Presidente della Regione, potrà disporre, per quanto di sua competenza, la sospensione delle attività didattiche in presenza e lo svolgimento delle stesse con modalità a distanza, a condizione vincolante di conforme parere tecnico-sanitario dell’ASP territorialmente competente e per un periodo non superiore a 10 giorni. La motivazione

dell'ASP dovrà contenere esplicito e documentato riferimento ad un lasso incrementale del contagio di oggettiva e critica gravità” ;

Sentita l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, nella persona del coordinatore, che ha espresso informalmente, in considerazione dell’urgenza, parere tecnico-sanitario favorevole per l’adozione presente provvedimento;

Visto l’art. 50 comma 5° e 6° del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

PER MOTIVI DI TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA

La sospensione dell’attività didattica in presenza negli Istituti comprensivi e di istruzione secondaria (scuola primaria e secondaria di primo grado ivi comprese Scuole dell’Infanzia e di secondo grado) e negli Enti di formazione operanti nel territorio comunale di seguito indicati a far data dal 13/1/2022 e fino al 19/1/2022 per consentire il completamento della vaccinazione degli studenti e l'esecuzione di screening prima del rientro:

- Istituto Comprensivo “F. Crispi”;
- Istituto Comprensivo “Don Bosco - V. Navarro”;
- Istituto Istruzione Superiore “F.Crispi”;
- Istituto di studi musicali “A. Toscanini”;
- Enti di formazione operanti nel territorio comunale.

La chiusura degli asili nido fino al 19/1/2022.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza all’ASP, per quanto di competenza, all’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e dell’Assessorato regionale alla Salute, al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “F.Crispi”, al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Don Bosco”- V. Navarro, al Presidente dell’Istituto musicale “Toscanini”, ai legali rappresentanti degli asili nido e delle scuole paritarie dell’infanzia e degli enti di formazione operanti nel territorio comunale per l’esecuzione, al Prefetto della Provincia di Agrigento, al Comando della Polizia Municipale e alla Tenenza dei Carabinieri di Ribera, al Presidente della Regione per il tramite della Protezione civile regionale, ai dirigenti comunali.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Ribera e sul sito web istituzionale e vale come notifica generalizzata.

Il Servizio Polizia Locale e la locale stazione dei Carabinieri sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale -TAR Sicilia - Palermo - nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente

provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

Il Sindaco
Avv. Matteo Ruvolo